

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3473 del 19/06/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 E PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193) - MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-576 DEL 28/10/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3594 del 19/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove GIUGNO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 E PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193) - MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-5176 DEL 28/10/2020**

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021* "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTO l'atto di AUA adottata e rilasciata da Arpae SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020 a favore della Società HERA S.p.A. avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via delle Aie n. 2, e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Cervia – codice ARA0193, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza Arpae SAC di Ravenna;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale;

VISTA la comunicazione trasmessa al SAC di Arpae di Ravenna in data 23/04/2024 - assunta al PG di Arpae con n. PG 2024/75760 e la successiva errata corregge del 24/04/2024 acquisita con PG Arpae n. PG 2024/76652 (pratica Arpae 21143/2024) - dalla società HERA S.p.A. (Codice Fiscale 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore del sistema fognario dell'agglomerato di Cervia ARA0193, servito dall'impianto di depurazione in Comune di Cervia, via delle Aie n. 2, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata per aggiornamento della planimetria dell'impianto di depurazione a seguito di rilievo dello stato di fatto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286* recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- *Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860* recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n.286 del 14/02/2005";
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2201 del 18 dicembre 2023* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2253/2021 e dei termini previsti dalla DGR n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in regione;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 21143/2023 emerge che:

- ✓ HERA S.p.A. è autorizzata con provvedimento AUA n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020 all'esercizio dell'attività dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Comune di

Cervia, via delle Aie n. 2 e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato Cervia ARA0193;

- ✓ la società HERA S.p.A. ha presentato al SAC di Arpae di Ravenna in data 23/04/2024 - assunta al PG di Arpae con n. PG 2024/75760 - e in data 24/04/2024 - acquisita con PG Arpae n. 2024/76652 - istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2020-5176;
- ✓ la modifica richiesta è relativa all'aggiornamento della planimetria dell'impianto di depurazione e della planimetria relativa alle emissioni odorigene a seguito di rilievo dello stato di fatto, in cui si evidenziano i diversi comparti, le sezioni in servizio e fuori servizio e i pozzetti di campionamento in ingresso e in uscita. Il rilievo è stato svolto in occasione del lavoro di progettazione degli interventi di revamping del depuratore di Cervia;
- ✓ la modifica richiesta è stata presentata direttamente al SAC ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
- ✓ nel corso del procedimento sopracitato non è stato necessario acquisire alcun parere ai fini del rilascio della modifica dell'autorizzazione allo scarico;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

**VERIFICATO** che Società HERA spa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae in data 17/06/2024;

**RITENUTO** che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020 a favore HERA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via delle Aie n. 2 - con i seguenti aggiornamenti:

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, aggiornando/integrando la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO con la comunicazione trasmessa Prot. HERA n.38133/24 del 23/04/2024, che ha in allegato la planimetria del depuratore aggiornata - assunta al PG di Arpae con n. PG 2024/75760;

- sostituzione dell'ALLEGATO A1) PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE con una planimetria aggiornata" PLANIMETRIA IDRAULICA - scala 1:500 - rev. 1 - 15/04/2024", allegata alla nota Prot. HERA n.38133/24 del 23/04/2024,

nel rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

Per ragioni di semplificazione e maggiore chiarezza l'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE - e il suo sub-allegato A1 - dell'AUA n. DET-AMB-2024-1575 del 19/03/2024, vengono interamente sostituiti. Rimane confermato il sub-allegato A2;

**CONSIDERATO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

**PRECISATO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale Arpae n.2022/30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Miria Rossi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ravenna;

**SI INFORMA** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata e rilasciata da Arpae SAC Ravenna con determina n. **DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020**, a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat, per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Cervia, via delle Aie n. 2, e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Cervia – codice ARA0193, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020, viene:
  - modificato e sostituito l'Allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE;
  - sostituito il sub-allegato A1);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel dispositivo dell'AUA n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020;
4. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA, fissata in 15 anni a partire dalla data del rilascio della stessa 28/10/2020) da parte del SAC di Arpae, ed è rinnovabile.** A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna;
6. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae – Distretto di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a HERA S.p.A., **per la conservazione unitamente all'atto di AUA n. DET-AMB-2020-5176 del 28/10/2020**, del quale costituisce modifica non sostanziale;

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Cervia ed al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Ermanno Errani*

**SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE**

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio dell'AUA, in data 07/08/2018 - Prot. HERA n. 74214 del 07/08/2018 - acquisita da Arpae con PGRA/2018/10361, e le successive integrazioni trasmesse in data 23/10/2018 - Prot. HERA n.97024 del 23/10/2018 - acquisita da Arpae con PGRA/2018/14920 del 25/10/2018.
- Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione e ai pozzetti di controllo: "**Planimetria idraulica** scala 1:500 - rev. 1 - 15/04/2024" allegata alla richiesta di modifica non sostanziale Prot. HERA n.38133/24 del 23/04/2024 acquisita con PG di Arpae con n. PG 2024/75760. L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (**Allegato A1**).

**CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico**

Nella domanda di AUA e s.m.i. il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di Cervia pari a 154.286 A.E., di cui 27.959 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 2.827 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Le località servite sono Borgo Pasini, Borgo Pipa, Cannuzzo, Castiglione, Cervia, Colombarina, La Cella, Montaletto, Pisignano, Sant'Andrea, Savio, Suzzi, Tanton, Villa Inferno, Visdomina, Montaletto-Zona Industriale, Bigatta, Casette in comune di Cervia, e le località Mensa, Matellica e La Guarniera in comune di Ravenna. Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 153.645 A.E., di cui 28.208 A.E. Residenti, 123.500 A.E. Turisti e 1.937 A.E. Produttivi.

La rete fognaria è in parte separata e in parte unitaria. Il sistema di raccolta risulta essere costituito da da 5 scolmatori di piena in rete, 45 impianti di sollevamento di nera/mista, oltre alle reti bianche ed agli impianti di sollevamento di bianca. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via delle Aie n.2.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità pari a 200.000 AE, e nel suo complesso, è costituito da una linea acque (1 linea di trattamenti primari, 4 linee di trattamenti secondari ed 1 linea di trattamenti terziari) ed una linea fanghi, con le seguenti caratteristiche:

linea di trattamenti primari (linea 1)

- § sollevamento;
- § grigliatura;
- § dissabbiatura e disoleatura;
- § vasca di accumulo per la modulazione della portata di liquame al biologico;
- § preareazione;
- § sedimentazione primaria;

linee di trattamenti secondari (linea 2, linea 3, linea 4 e linea 5)

- § denitrificazione;
- § ossidazione-nitrificazione;
- § sedimentazione secondaria;

linea trattamenti terziari

- § defosfatazione chimica con alluminato di sodio e defosfatazione biologica (4 vasche circolari "phostrip");
- § filtrazione;
- § disinfezione con acido peracetico e ipoclorito di sodio in vasca di contatto;

linea fanghi

- § pre-ispessimento;
- § ispessimento meccanico con polielettrolita;
- § digestione anaerobica primaria n. 1;
- § digestione secondaria n. 1;

- § digestione anaerobica primaria n. 2;
- § digestione secondaria n. 2;
- § digestione anaerobica primaria n. 3;
- § digestione secondaria n. 3;
- § disidratazione meccanica (nastropressa e centrifuga);

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione vengono scaricate nello scolo Via Cupa Nuovo.

Il Gestore è iscritto al numero 4 dell'elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

### **PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione**

1. L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di **tabella 1 (riferimento Potenzialità impianto > 100.000 AE), di tabella 2 (riferimento Carico generato dall'agglomerato > 100.000 AE)** sia per il parametro fosforo totale in concentrazione, sia per il parametro azoto totale in concentrazione, fissati per gli impianti di potenzialità maggiore di 100.000 AE e di **tabella 3** dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs./06 e successive modifiche, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA S.p.A. fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
3. dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, lo scarico deve rispettare il limite di 5.000 UFC/100 ml per Escherichia Coli, in relazione a quanto indicato nella nota 4 della tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e smi.
4. Il trattamento di disinfezione di cui è dotato l'impianto deve essere utilizzato anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore.
5. I pozzetti di ispezione idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia) devono essere mantenuti costantemente accessibili e su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
7. Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il *quaderno di registrazione dei dati* relativi all'impianto di depurazione secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 alla Deliberazione C.I. 04/02/1977, punto 3. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
8. Il gestore dell'impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi. A tal riguardo valgono le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2019-9 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA spa fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
9. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di

produzione, delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.

10. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU.
11. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpa, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC, ARPAE Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

### **PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario**

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D) Gli scolmatori si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- E) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti;
- G) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica competente in relazione al recapito dello scarico, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- H) Dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento degli scolmatori a più forte impatto e delle prese di magra individuate nell'attività ricognitoria delle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti di cui alla Dgr 569 del 15/04/2019, nel rispetto dei tempi e coerentemente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e s.m.i., dalla stessa DGR 569 del 15/04/2019 ovvero dai successivi atti regionali in materia.
- I) L'elenco degli sfioratori di piena e delle opere di presa dell'assetto fognario dell'agglomerato di Ravenna-Aree Limitrofe è riportato nell'**allegato A2) parte integrante del presente provvedimento**.
- L) Il gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi e della rete fognaria afferente, così da garantire che gli scarichi dell'agglomerato non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano.
- M) Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore..

**ALLEGATO A1)**

**PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**